



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Interventi per l'attuazione del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana e per la prevenzione della Trichinellosi in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200".

Disegno di legge

Art. 1

(Finanziamenti ai Comuni)

1. Al fine di favorire le azioni volte alla lotta della Peste Suina Africana, per la prevenzione della Trichinellosi e per la regolarizzazione degli allevamenti clandestini, finalizzata a ridurre il diffondersi dell'infezione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'erogazione, prioritariamente, a favore dei Comuni di: Orgosolo, Desulo, Fonni, Arzana, Villagrande Strisaili, Gairo, Baunei, Talana e Urzulei, di finanziamenti per l'allestimento di aree recintate da adibire come siti di allevamento ai sensi del dell'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina) e dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini).
2. In relazione all'andamento epidemiologico dell'infezione l'Assessore competente in materia provvede alla rivisitazione ed all'adeguamento degli interventi previsti dal Piano di eradicazione della Peste suina africana.
3. Al fine di ottenere il risanamento sanitario dell'allevamento suinicolo regionale gli allevatori che detengono suini irregolari allo stato brado nel demanio pubblico sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 200/2010.
4. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in euro 6.000.000 per l'anno 2012, si fa fronte con le variazioni di cui al successivo comma.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2012 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

In diminuzione

STRATEGIA 08

UPB S08.02.002 Altre partite generali che si compensano nell'entrata

anno 2012 euro 6.000.000

In aumento

STRATEGIA 05

UPB S05.02.004 Interventi sanitari a salvaguardia del settore zootecnico - Investimenti

anno 2012 euro 6.000.000

Art. 3

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale della Regione Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.